	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA **PROVINCIA DI VARESE** **Via Libertà, 28 - 21037 (VA)** **Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754** **PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it**	**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 09/10/2014**

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° Reg.Pubbl.

OGGETTO:	**Sosta a pagamento su suolo pubblico. Applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Nuova regolamentazione della tariffa attraverso l' estensione della validità temporale dei documenti (ticket/abbonamenti) attestanti il pagamento. Approvazione.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del **Sindaco**, Sig. **Pietro Vittorio Roncoroni**, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

COGNOME E NOME	*QUALIFICA*	*PRESENTI*	*ASSENTI*
Roncoroni Pietro Vittorio	**SINDACO**	PRESENTE	
Provini Vanessa	**VICE - SINDACO**	PRESENTE	
Fierravanti Nicola	**ASSESSORE**	PRESENTE	
Esposito Francesco	**ASSESSORE**	PRESENTE	
Muraca Pietro	**ASSESSORE**	PRESENTE	
		5	**0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Reggente, **Dott.ssa Maria Conte**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco**, **Pietro Vittorio Roncoroni**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Sosta a pagamento su suolo pubblico. Applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Nuova regolamentazione della tariffa attraverso l' estensione della validità temporale dei documenti (ticket/abbonamenti) attestanti il pagamento. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in vigenza del nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, la Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, così come accade in numerosi altri comuni, ritiene applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 15, stesso codice, quale sanzione genericamente prevista per la violazione delle prescrizioni della sosta "regolamentata" (in questo caso sottoposta a pagamento) oggi pari ad Euro 25,00, riducibili del 30 %, per un importo di Euro 17,50 pagabile entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 202 del Codice stradale e s.m.i..
- tale interpretazione, che ritiene applicabile il Codice della strada al caso di specie, è stata inizialmente suffragata, nel 2003, dal Ministero dell'Interno che ha confermato espressamente tale orientamento ed il corrispondente riferimento normativo concordando sull'applicazione:
  - ✓ delle disposizioni di cui all'art. 157, commi 6 e 8, C.d.S., nel caso di mancata esposizione dello scontrino comprovante l'avvenuto pagamento, con la vigente sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 ad Euro 168,00, oggi riducibile del 30%, per un importo minimo di Euro 28,70;
  - ✓ delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 15, C.d.S., nel caso della fruizione dello spazio di sosta a pagamento per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento, con la vigente sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 99,00, oggi riducibile del 30% per un importo minimo di Euro 17,50.
- inoltre, ne1 2011, la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 30/2012, nel richiamare una sua precedente analoga sentenza del 2008, ha ribadito la punibilità della fattispecie in questione ai sensi del Codice della strada, non escludendo peraltro la più grave sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, C.d.S .
- da ultimo, la Corte dei Conti, con sentenza n. 888/2012, nel ribadire l'orientamento della Corte di Cassazione, ha chiaramente affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria (prevista dal codice della strada) da parte dell'ausiliario del traffico/Polizia Locale, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo con tagliando esposto (ticket di pagamento) scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

CIÒ PREMESSO, con il presente provvedimento si ritiene necessario ed opportuno confermare l'attuale orientamento dell' Amministrazione, ritenuto legittimo anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- ✓ l'assoggettamento al pagamento della sosta è pacificamente da ritenersi atto di "regolamentazione" della sosta e, per ciò stesso, costituisce il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa per i casi ivi previsti;
- ✓ se si applica, come riconosce lo stesso parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sanzione amministrativa nel caso in cui la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, ossia viene *"necessariamente applicata la sanzione di cui all'art.* 7 *c.14 del Codice",* si deve ragionevolmente sostenere che qualora l'infrazione perduri nel tempo, mantenga la sua natura di illecito amministrativo e non si modifichi in inadempimento contrattuale (la fattispecie si qualifica in entrambi i casi come "evasione tariffaria").

PERALTRO, non si può non tener conto delle crescenti difficoltà e dei disagi degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta, laddove si debba fruire dello spazio di sosta per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento (ad esempio può occorrere tempo per reperire il Gratta e Sosta entro una breve distanza, o qualora si sia trattenuti senza possibilità immediata di regolarizzare il pagamento).

SI INTENDE ora, per agevolare l'utente, apportare una modificazione alla regolamentazione della sosta, estendendo di 10 minuti la durata della tariffa, pagata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta minuti, risultante dal ticket emesso da parcometro o dal voucher prepagato, senza però la necessità di integrarne il relativo pagamento né compiere alcuna altra attività nei confronti dell'ente.
La validità di ulteriori 10 minuti della tariffa pagata si applicherà al pagamento, riferibile ad un unico periodo di sosta continuativo seppur derivante da più biglietti o voucher, che sia almeno pari ad un' ora di sosta. La sanzione sarà così applicabile a partire dall'undicesimo minuto successivo alla scadenza dell' orario risultante dal documento di sosta pagato.
"Si conferma l'equiparazione della mancata esposizione sul veicolo del documento abilitativo alla sosta (abbonamento mensile, abbonamento per i residenti, ticket etc.) alla non titolarità del medesimo, ai fini della comminatoria della relativa sanzione," come omesso pagamento.
VISTO che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell' art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

DATO ATTO CHE i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile.

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

l) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, la conferma delle modalità di applicazione delle sanzioni in materia di violazione della sosta dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, che prevedono:
   - in caso di sosta effettuata omettendo il pagamento della prescritta tariffa o l'esposizione visibile del titolo nella parte anteriore del veicolo, la sanzione di cui all'art. 157, comma 8, del Codice della Strada;
   - in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento della tariffa, la sanzione d cui all'art. 7, comma 15, del Codice della Strada;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma l, lett. f), C.d.S., per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, l'estensione della validità dei predetti titoli di pagamento della tariffa di sosta di ulteriori 10 minuti, senza la necessità di integrarne il relativo pagamento. L'estensione di validità si applicherà al pagamento, riferibile ad un unico periodo di sosta continuativo seppur derivante da più biglietti o voucher, purché effettuato per almeno un'ora di sosta.
   La sanzione sarà così applicabile, a partire dall'undicesimo minuto successivo alla scadenza dell'orario risultante dal documento di sosta pagato;

3) di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, limitatamente a 3 ore con esposizione del disco orario indicante l'ora di arrivo;

4) di demandare alla successiva ordinanza l'attuazione di quanto approvato al punto 2) e 3);

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

****

Delibera G.C. N. 67 DEL 09/10/2014

	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA **PROVINCIA DI VARESE** **Via Libertà, 28 - 21037 (VA)** **Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754** **PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it**	**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 09/10/2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO:	**Sosta a pagamento su suolo pubblico. Applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Nuova regolamentazione della tariffa attraverso l' estensione della validità temporale dei documenti (ticket/abbonamenti) attestanti il pagamento. Approvazione.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Lavena Ponte Tresa, 09/10/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Ceratonio Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Lavena Ponte Tresa, 09/10/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Sara Zanetti

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (Pietro Vittorio Roncoroni)

IL VICESINDACO
f.to (Vanessa Provini)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 17/10/2014.

Lavena Ponte Tresa, 17/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il 09/10/2014

( ) per decorrenza dei termini

(X) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

( ) atto di indirizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

COMUNICAZIONE AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione, oggi, 17/10/2014, giorno di pubblicazione, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Lavena Ponte Tresa, 17/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 17/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Conte)

_____